



**LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122
TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI**

Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge 21 dicembre 2012 n.150, dal Decreto - Legge 20 giugno 2013 n.65, dalla Legge 20 dicembre 2013 n.174, dalla Legge 23 dicembre 2014 n.219, dalla Legge 30 luglio 2015 n.119, dal Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, dal Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86 e dal Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

(aggiornato al 5 agosto 2019)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

- [Decreto 5 giugno 1972 n.18](#)
- [Legge 25 febbraio 1974 n. 17 \(Codice Penale\)](#)
- [Legge 13 marzo 1991 n.40](#)
- [Decreto 14 settembre 1992 n.71](#)
- [Legge 29 aprile 1997 n.45](#)
- [Decreto Delegato 20 settembre 2006 n.98](#)
- [Legge 28 giugno 2010 n.118](#)
- [Decreto-Legge 16 novembre 2011 n.180](#)
- [Legge 10 agosto 2012 n.122](#)
- [Legge 21 dicembre 2012 n.150](#)
- [Decreto - Legge 20 giugno 2013 n.65](#)
- [Legge 20 dicembre 2013 n.174](#)
- [Legge 31 marzo 2014 n.40](#)
- [Legge 23 dicembre 2014 n.219](#)
- [Legge 30 luglio 2015 n.119](#)
- [Decreto Delegato 24 agosto 2016 n.117](#)
- [Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.120](#)
- [Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74](#)
- [Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75](#)
- [Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86](#)
- [Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122](#)



LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122

TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI

Art. 1 *(Finalità)*

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la riparazione, la demilitarizzazione e la disattivazione delle armi, dei relativi accessori, delle munizioni, degli articoli pirotecnici e degli esplosivi, stabilendo un livello elevato di protezione della salute e sicurezza pubblica, dell'incolumità dei consumatori e della tutela ambientale.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) all'armamento in dotazione ai Corpi di Polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San Marino;
- b) all'armamento in dotazione ai Corpi Militari volontari della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo per fini istituzionali dei Corpi Militari volontari e dei Corpi di Polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.¹

¹ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) alle forze di polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche;
- b) alle Forze Armate della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo delle forze armate e forze di polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 1

L'articolo 2 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) alle forze di polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San Marino;
- b) alle milizie della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo delle forze armate e forze di polizia;



Art.3 *(Definizioni generali)*

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'articolo 4;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplosive, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè gli strumenti da punta, da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, definiti armi bianche, e gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- e) tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

La Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare definisce l'elenco delle categorie di cui al precedente primo comma, lettera d), per le quali la vendita è autorizzata con Porto d'Armi e/o nulla osta.²

-
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
 - e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
 - f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.”.

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122, articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 2 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche, è così modificato:

“Art. 2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) all'armamento in dotazione ai Corpi di Polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San Marino;
- b) all'armamento in dotazione ai Corpi Militari volontari della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo per fini istituzionali dei Corpi Militari volontari e dei Corpi di Polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.”.

²**Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 3

(Definizioni generali)

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'articolo 4;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplosive, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè quegli strumenti da punta, da taglio, da botta, contundenti, ivi compresi i



CAPITOLO I LE ARMI DA FUOCO

Art. 4 (Arma da fuoco)

Si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna progettata per lanciare proiettili, utilizzando la forza propulsiva di un combustibile propellente meglio denominato carica di lancio.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato in arma da fuoco se per le caratteristiche tecnologiche ossia struttura meccanica e qualità dei materiali, può essere trasformato al fine di espellere un colpo.

Art. 5 (Armi da fuoco e parti delle stesse vietate)

Sono vietate la detenzione, il trasporto, il porto, la vendita e l'acquisto:

- a) delle armi a funzionamento automatico meglio denominate "a raffica";
- b) delle armi non individuali;
- c) dei dispositivi di lancio per uso militare;
- d) delle bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- e) delle armi modificate od alterate nelle caratteristiche funzionali e dimensionali;
- f) delle armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto salvo quelle di interesse storico-artistico così qualificate dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi;
- g) delle armi prive dei prescritti marchi e contrassegni identificativi di cui

dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

- e) tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 2

L'articolo 3 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.3

(Definizioni generali)

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'articolo 4;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè gli strumenti da punta, da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, definiti armi bianche, e gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- e) tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

La Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare definisce l'elenco delle categorie di cui al precedente primo comma, lettera d), per le quali la vendita è autorizzata con Porto d'Armi e/o nulla osta."



all'articolo 12 della presente legge;
h) dei dispositivi progettati e costruiti per essere applicati sulle armi al fine di attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.

Art. 6

(Armi da fuoco corte e lunghe)

Si definisce "arma da fuoco corta" un'arma da fuoco la cui lunghezza di canna è inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale complessiva non superi i 60 cm. Qualsiasi altra arma da fuoco che eccede le precitate dimensioni complessive è definita arma da fuoco lunga.

Art. 7

(Parte di arma da fuoco)

Per "*parte di arma*" si intende qualsiasi elemento specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento meccanico e/o da scoppio. Rientrano nell'ipotesi la canna, l'otturatore o il blocco di culatta meglio denominato "*bascula*", il fusto meglio denominato "*carcassa*", la culatta-otturatore, il tamburo.

Sono equiparati alle parti di arma i dispositivi progettati e costruiti per attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.

Art. 8

(Parte essenziale di arma da fuoco)

Per "*parte essenziale di arma*" si intende il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

Art.9

(Armi demilitarizzate e disattivate)

Per "*demilitarizzazione*" s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra è trasformata in un'arma per impieghi civili.

Per "*disattivazione*" si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da fuoco è resa inerte in maniera irreversibile e permanente.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli specifici requisiti professionali attestati dall'aver superato apposito esame dinnanzi alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi ovvero da titolo equipollente rilasciato da un Paese dell'Unione Europea purché vidimato dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.³

³ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 9

(Armi demilitarizzate e disattivate)

Per "*demilitarizzazione*" s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra è trasformata in un'arma per impieghi civili.

Per "*disattivazione*" si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da fuoco è resa inerte in maniera irreversibile e permanente.



Art. 10

(Armi per uso scenico)

Per "armi da fuoco per uso scenico" si intendono le armi alle quali, con opportuni accorgimenti tecnici, sia occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile.

Le armi per uso scenico devono essere in carico ad un armaiolo e il loro impiego deve effettuarsi sotto il controllo costante del suddetto armaiolo o suo delegato.

Art. 11

(Alterazione di armi)

Chiunque al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma aumentandone la potenzialità offensiva, è punito ai sensi dell'articolo 252 quater del Codice Penale.

Art. 12

(Marcatura delle armi da fuoco)

Su ciascuna arma da fuoco al momento della produzione deve essere riportato, in forma indelebile, su una parte essenziale, la cui mancanza renderebbe l'arma inutilizzabile: il nome del produttore, il paese o il luogo di produzione, il numero di matricola (con codice numerico o alfanumerico), l'anno di fabbricazione o un codice che renda possibile identificare l'anno di fabbricazione, il contrassegno che ne indica la punzonatura presso un banco di prova riconosciuto e qualsiasi altro contrassegno previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione o distribuzione.

CAPITOLO II LE ALTRE ARMI

Art. 13

(Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da

L'intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli specifici requisiti professionali attestati dall'aver superato apposito esame dinnanzi alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 3

L'articolo 9 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.9

(Armi demilitarizzate e disattivate)

Per "demilitarizzazione" s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra è trasformata in un'arma per impieghi civili.

Per "disattivazione" si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da fuoco è resa inerte in maniera irreversibile e permanente.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli specifici requisiti professionali attestati dall'aver superato apposito esame dinnanzi alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi ovvero da titolo equipollente rilasciato da un Paese dell'Unione Europea purché vidimato dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi."



pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portati fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 per giustificato motivo e per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto maggiorenne portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.

L'Ufficio Armi della Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio non vendibili.

Stanti le condizioni di cui al primo comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile maggiore degli anni 18 in possesso di idoneo titolo e nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni sportive di appartenenza.

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati "a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici".

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito dagli agenti accertatori con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 1.000,00.

Il regime di vendita delle armi di cui al precedente primo comma, è disciplinato dagli articoli 36 e 42 della presente legge.⁴

⁴ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 13

(Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portati fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 e per giustificato motivo ossia per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.

L'Ufficio Armi della Gendarmeria con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio destinabili alla vendita.

Stanti le condizioni di cui al primo comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile maggiore degli anni 18 e nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni sportive di appartenenza.

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati "a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici".

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 252 del Codice Penale.

Il regime di vendita delle armi di cui al precedente primo comma, è disciplinato dagli articoli 36 e 42 della presente legge.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 4

L'articolo 13 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.13

(Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portati fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 per giustificato motivo e per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto maggiorenne portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.

L'Ufficio Armi della Gendarmeria, sentita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio non vendibili.

Stanti le condizioni di cui al primo comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile maggiore degli anni 18 in possesso di idoneo titolo e nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni sportive di appartenenza.



Art. 14

(Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe)

Le pistole di segnalazione e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono essere liberamente acquistate, e detenute da soggetti maggiori degli anni 18. Il trasporto è consentito solo per i possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso alpino, civile, solo per lo specifico impiego cui sono destinate o per giustificato motivo.

Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.

Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.⁵

Art. 15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo)

1. Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati "a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici".

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le pene previste al secondo comma dell'articolo 252 del Codice Penale.

Il regime di vendita delle armi di cui al precedente primo comma, è disciplinato dagli articoli 36 e 42 della presente legge."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 1-bis

1. L'articolo 13, comma 5, della Legge n.122/2012 e successive modifiche è così sostituito:

"Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito dagli agenti accertatori con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 1.000,00."

⁵ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 14

(Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe)

Le pistole e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono essere liberamente acquistate, trasportate e detenute da soggetti maggiori degli anni 18 possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso, alpino, civile, solo per lo specifico impiego cui sono destinate.

Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.

Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 5

L'articolo 14 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.14

(Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe)

Le pistole di segnalazione e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono essere liberamente acquistate, e detenute da soggetti maggiori degli anni 18. Il trasporto è consentito solo per i possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso alpino, civile, solo per lo specifico impiego cui sono destinate o per giustificato motivo.

Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.

Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante."



propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

2. Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

3. Le armi ad avancarica a più canne prodotte prima del 1899 e le armi ad avancarica monocolpo, sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.

4. La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, stabilisce i criteri per cui un'arma di modello anteriore il 1899 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia.⁶

⁶ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo)

Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione, a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

Le armi ad avancarica monocolpo sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 6

L'articolo 15 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo)

Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

Le armi ad avancarica monocolpo sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, stabilisce i criteri per cui un'arma di modello anteriore il 1890 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia."

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 1

1. L'articolo 15 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica)

1. Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

2. Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

3. Le armi ad avancarica a più canne prodotte prima del 1899 e le armi ad avancarica monocolpo, sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.



Art. 16

(Strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball)

1. Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in questa categoria.
2. I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.
3. È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.
4. Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.
6. Con decreto delegato possono essere dettate le modalità per effettuare nel territorio della Repubblica di San Marino, con strumenti idonei per la certificazione, il test della potenza di tiro degli strumenti di cui al presente articolo.⁷

4. La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, stabilisce i criteri per cui un'arma di modello anteriore al 1899 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia.”.

⁷ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 16

(Strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball)

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.

Le armi a salve e le riproduzioni inerti di armi da fuoco rientrano in questa categoria.

È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.

La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €2.000,00 ad €10.000,00.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 7

L'articolo 16 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.16

(Strumenti da gioco, armi a salve, air soft gun, paintball)

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in questa categoria.



Art. 17

(Bombolette antiaggressione del tipo OC)

Sono classificati come strumenti di autodifesa di libera vendita e porto, le bombolette spray antiaggressione del tipo OC (*oleoresin capsicum*), che, mediante la forza di gas compressi o altri sistemi, lanciano un aerosol o una schiuma o un gel e che devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) contenuto massimo di prodotto 20 ml;
- b) concentrazione massima di sostanza attiva 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
- c) raggio massimo di azione metri 3;
- d) avere un idoneo sistema di sicure di trasporto che impedisca attivazioni accidentali;
- e) le sostanze contenute non devono essere infiammabili, corrosive, tossiche.

Gli strumenti di autodifesa conformi alle disposizioni di cui sopra sono di libera vendita a soggetti maggiori degli anni 18 previo obbligo di identificazione da parte del venditore o cedente dell'acquirente o del cessionario.

È vietata la vendita, l'acquisto, il porto e la detenzione di bombolette spray che impiegano come sostanza attiva CS e CN.

Tutti gli strumenti di autodifesa non conformi alle disposizioni di quest'articolo sono considerati armi idonee all'offesa della persona e pertanto ne è vietato il porto fuori dalla propria abitazione.

I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.

È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.”.

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 2

1. L'articolo 16 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art.16

(*Strumenti da gioco, armi a salve, air soft gun, paintball*)

1. Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in questa categoria.

2. I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.

3. È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

4. Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.

5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.

6. Con decreto delegato possono essere dettate le modalità per effettuare nel territorio della Repubblica di San Marino, con strumenti idonei per la certificazione, il test della potenza di tiro degli strumenti di cui al presente articolo.”.



Art. 18

(Divieto di Porto degli strumenti di autodifesa e di armi di ridotta potenzialità)

È vietato portare gli strumenti di autodifesa, le armi da sparo di ridotta potenzialità, pistole e strumenti lanciarazzi, strumenti lancia siringhe, in pubbliche riunioni, in manifestazioni sportive e simili, salvo quanto previsto dagli articoli del presente Capitolo II.

Chiunque trasgredisce la superiore disposizione è punito ai sensi dell'articolo 252 del Codice Penale.

CAPITOLO III LE MUNIZIONI

Art. 19

(Definizioni)

Per "*munizione*" si intende l'insieme della cartuccia adatta ad essere usata in un'arma da fuoco. La cartuccia si divide nei seguenti componenti: bossolo, innesco, carica di lancio, palla o pallottola o proiettile. Bossoli, inneschi, palle o pallottole o proiettili non sono sottoposti ad autorizzazioni della Gendarmeria.

Ai fini della presente legge la polvere da sparo è equiparata alle munizioni e pertanto sottoposta ad autorizzazione della Gendarmeria, l'acquisto è quindi riservato a soggetti in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta con conseguente obbligo di denuncia alla Gendarmeria.

Art. 20

(Munizioni vietate)

Sono vietati l'acquisto, la vendita e la detenzione delle munizioni autopropellenti e di quelle a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche.

Art. 21

(Marcatura)

Su ogni scatola di cartucce ossia su ogni confezione d'imballaggio minima, destinata alla vendita, deve essere apposto il nome del produttore, l'eventuale numero identificativo del lotto di produzione, il calibro ed il tipo di munizione, eventuale anno di produzione.

Art. 22

(Disciplina sanzionatoria)

Fatto salvo il caso delle munizioni ad uso sportivo o venatorio prodotte dagli stessi utilizzatori, è vietato trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, vendere armi e munizioni che siano privi della marcatura prevista dagli articoli 12 e 21 della presente legge.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite ai sensi dell'articolo 252 ter del Codice Penale.



CAPITOLO IV ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E POLVERI

Art. 23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti, e di fuochi d'artificio di Categoria 3.
2. È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.
3. Il Porto d'Armi è rilasciato per uso sportivo e venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.
4. Il Porto d'Armi ha validità di cinque anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.
5. Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l'acquisto e il possesso di munizioni e polvere da sparo.
6. Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni cinque anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.
7. La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.
8. La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato all'evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di destinazione ed eventualmente di transito.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.
10. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell'arma che verrà adottato con decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all'entrata in vigore della presente legge.⁸

⁸ **Testo originario (Legge n. 122/2012)**

Art. 23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti e di fuochi d'artificio di Categoria 3.



È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.

Il Porto d'Armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilità, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.

Il Porto d'Armi ha validità di 6 anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), del successivo articolo 24.

Nel caso si richieda il Porto d'Armi o il Nulla Osta escludendo esplicitamente l'utilizzo dello stesso ai fini di esercitare l'attività sportiva o venatoria, quindi lo si richieda solo ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui al punto d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica.

Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e l'immediato sequestro delle armi.

La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni di appartenenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del terzo comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 8

L'articolo 23 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti e di fuochi d'artificio di Categoria 3.

È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.

Il Porto d'Armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilità, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.

Il Porto d'Armi ha validità di sei anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.

Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l'acquisto e il possesso di munizioni e polvere da sparo.

Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.

La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.

La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato all'evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di destinazione ed eventualmente di transito.

Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell'arma che verrà adottato con decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all'entrata in vigore della presente legge."

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 3

1. L'articolo 23 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:



Art. 24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto i 18 anni d'età;
 - b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;
 - c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, ovvero

"Art.23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti, e di fuochi d'artificio di Categoria 3.
2. È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.
3. Il Porto d'Armi è rilasciato per uso sportivo e venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.
4. Il Porto d'Armi ha validità di sei anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.
5. Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l'acquisto e il possesso di munizioni e polvere da sparo.
6. Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.
7. La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.
8. La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato all'evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di destinazione ed eventualmente di transito.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.
10. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell'arma che verrà adottato con decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all'entrata in vigore della presente legge."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 2

(Modifiche all'articolo 23 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 4, dell'articolo 23, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

"Il Porto d'Armi ha validità di cinque anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24."
2. Il comma 6, dell'articolo 23, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

"Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni cinque anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi."



non aver riportato condanne anche non definitive o pendenze penali per reati non colposi contro la persona, contro l'autorità, contro il patrimonio, in materia di armi, in materia di ordine pubblico, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;

- d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
- e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.

2. Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di "*Certificato tecnico di maneggio armi*" rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.

3. Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è richiesto il "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*" di cui all'articolo 9 del Decreto n.18/1972 e successive modifiche.

4. Il "*Certificato tecnico di maneggio armi*" e il "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*", vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

5. È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio del "*Certificato tecnico di maneggio armi*" e del "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*" un Gendarme, appositamente delegato, dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

6. Per gli appartenenti ai Corpi di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il "*Certificato tecnico di maneggio armi*" possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma.⁹

⁹ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 18 anni d'età;
- b) essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza;
- d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge.

Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di "*Certificato tecnico di maneggio armi*" rilasciato dalla Federazione Tiro a Volo o Tiro a Segno.

Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), e d), è richiesto il "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*" di cui all'articolo 9 della Legge n.18/1979 e successive modifiche.

Il "*Certificato tecnico di maneggio armi*" e il "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*", vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio "*Certificato tecnico di maneggio armi*" e il "*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*" un Gendarme appositamente delegato dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Modifiche legislative

Decreto - Legge 20 giugno 2013 n.65



Articolo Unico

1. L'articolo 24, comma 1, lettera b), della Legge 10 agosto 2012 n. 122 è così modificato:

“b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;”.

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 9

L'articolo 24 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche, è così modificato:

“Art.24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 18 anni d'età;
- b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;
- c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
- d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
- e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.

Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di “*Certificato tecnico di maneggio armi*” rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.

Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è richiesto il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” di cui all'articolo 9 del Decreto n.18/1972 e successive modifiche.

Il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*”, vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio del “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e del “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” un Gendarme, appositamente delegato, dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Per gli appartenenti alle forze di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma.”.

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 4

1. L'articolo 24 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 18 anni d'età;
- b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;
- c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, ovvero non aver riportato condanne anche non definitive o pendenze penali per reati non colposi contro la persona, contro l'autorità, contro il patrimonio, in materia di armi, in materia di ordine pubblico, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
- d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
- e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.

2. Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di “*Certificato tecnico di maneggio armi*” rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.



Art. 25

(Diniago e revoca del Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare, la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L'arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la Gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'acquisto. Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto sequestro senza che il titolare dell'arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima ovvero che abbia chiesto una proroga motivata, si procede alla confisca dell'arma. Qualora venga confiscata un'arma manomessa, questa potrà essere disattivata e depotenziata o distrutta; le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro caratteristiche originarie verranno vendute, incamerando l'Ecc.ma Camera il ricavato.

Avverso il provvedimento della Gendarmeria è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nei termini previsti dalla legge.¹⁰

3. Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è richiesto il "Certificato di idoneità all'esercizio venatorio" di cui all'articolo 9 del Decreto n.18/1972 e successive modifiche.

4. Il "Certificato tecnico di maneggio armi" e il "Certificato di idoneità all'esercizio venatorio", vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

5. È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio del "Certificato tecnico di maneggio armi" e del "Certificato di idoneità all'esercizio venatorio" un Gendarme, appositamente delegato, dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

6. Per gli appartenenti alle forze di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il "Certificato tecnico di maneggio armi" possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 3

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 6, dell'articolo 24, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato: "Per gli appartenenti ai Corpi di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il "Certificato tecnico di maneggio armi" possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma."

¹⁰ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 25

(Diniago e revoca del Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare, la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare in tutto od in parte i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L'arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la Gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'acquisto. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto sequestro senza che il titolare dell'arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima ovvero che abbia chiesto una proroga motivata, si procede alla confisca dell'arma. Qualora venga confiscata un'arma manomessa, questa potrà essere disattivata e



Art. 26
(*Residenti*)

Il residente nella Repubblica di San Marino che a qualsiasi titolo intenda acquistare, detenere, cedere, portare, trasportare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di apposito Nulla Osta o del Porto d'Armi rilasciato dalla Gendarmeria.

Art. 27
(*Non residenti*)

1. Il non residente nel territorio della Repubblica di San Marino che intenda acquistare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di Nulla Osta, od analogo titolo, rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza riconosciuto dalla Repubblica di San Marino, dal quale risulti che esso sia legittimato all'acquisto, e di un documento d'identità in corso di validità. Il Nulla Osta o analogo titolo, se prodotto in lingua straniera, deve essere accompagnato da copia tradotta in lingua italiana con asseverazione.

2. Il titolare di licenza di cui al successivo articolo 36, deve richiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria prima di procedere alla vendita delle armi corte.

Per i residenti in Italia, l'acquisto e le movimentazioni di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, articoli pirotecnici verranno disciplinati con apposito decreto delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

3. La vendita delle cartucce caricate a pallini avviene mediante presentazione del porto d'armi o analogo titolo rilasciato dall'autorità dello Stato di residenza e di un documento di identità in corso di validità.¹¹

depotenziata o distrutta; le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro caratteristiche originarie verranno vendute incamerando l'Ecc.ma Camera il ricavato.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 10

L'articolo 25 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.25

(Diniego e revoca del Porto d'Armi e Nulla Osta)

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare, la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L'arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la Gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'acquisto. Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto sequestro senza che il titolare dell'arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima ovvero che abbia chiesto una proroga motivata, si procede alla confisca dell'arma. Qualora venga confiscata un'arma manomessa, questa potrà essere disattivata e depotenziata o distrutta; le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro caratteristiche originarie verranno vendute, incamerando l'Ecc.ma Camera il ricavato.

Avverso il provvedimento della Gendarmeria è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nei termini previsti dalla legge."

¹¹**Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 27

(Non residenti)

Il non residente nel territorio della Repubblica di San Marino che intenda acquistare armi, munizioni,



Art. 28
(Limiti quantitativi armi)

1. Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta alla detenzione rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in carico dell'arma, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute equivalenti a quelle di cui al Regolamento da adottarsi da parte del Congresso di Stato su proposta della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi. I militari autorizzati da un ufficiale potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Armi, è punito ai sensi del successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli

polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di Nulla Osta, od analogo titolo, rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza riconosciuto dalla Repubblica di San Marino, dal quale risulti che esso sia legittimato all'acquisto, e di un documento d'identità in corso di validità. Il Nulla Osta o analogo titolo, se prodotto in lingua straniera, deve essere accompagnato da copia tradotta in lingua italiana con asseverazione.

Il titolare di licenza di cui al successivo articolo 36, deve richiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria prima di procedere alla vendita delle armi corte.

Per i residenti in Italia, l'acquisto e le movimentazioni di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, articoli pirotecnici verranno disciplinati con apposito decreto delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 5

1. L'articolo 27 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 27

(Non residenti)

1. Il non residente nel territorio della Repubblica di San Marino che intenda acquistare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di Nulla Osta, od analogo titolo, rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza riconosciuto dalla Repubblica di San Marino, dal quale risulti che esso sia legittimato all'acquisto, e di un documento d'identità in corso di validità. Il Nulla Osta o analogo titolo, se prodotto in lingua straniera, deve essere accompagnato da copia tradotta in lingua italiana con asseverazione.

2. Il titolare di licenza di cui al successivo articolo 36, deve richiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria prima di procedere alla vendita delle armi corte.

Per i residenti in Italia, l'acquisto e le movimentazioni di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, articoli pirotecnici verranno disciplinati con apposito decreto delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

3. La vendita delle cartucce caricate a pallini avviene mediante presentazione del porto d'armi o analogo titolo rilasciato dall'autorità dello Stato di residenza e di un documento di identità in corso di validità.”.



anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.¹²

Art. 29
(Limiti quantitativi munizioni)

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 munizioni a palla unica, 5.000 cartucce caricate a pallini e 5 Kg di polvere

¹² **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 28

(Limiti quantitativi armi)

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria che, previa verifica dei luoghi di custodia e dei sistemi di sicurezza e di antintrusione, può concederla. Le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 11

L'articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.28

(Limiti quantitativi armi)

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in carico dell'arma, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute sufficienti o equivalenti. I militari potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Armi, è punito ai sensi del successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi."

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 6

1. L'articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 28

(Limiti quantitativi armi)

1. Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta alla detenzione rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in carico dell'arma, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute equivalenti a quelle di cui al Regolamento da adottarsi da parte del Congresso di Stato su proposta della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi. I militari autorizzati da un ufficiale potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Armi, è punito ai sensi del successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi."



da sparo.

Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno e alla Federazione Sammarinese Tiro a Volo che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di munizioni a palla unica da 1.500 a 5.000. In tale caso la Federazione invia all'Ufficio Armi della Gendarmeria, annualmente, l'elenco di coloro che svolgono attività agonistica e che hanno fatto tale richiesta di estensione.

Coloro che sono collezionisti possono superare il limite di cartucce di cui al precedente primo comma, previa istanza alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi che si esprime in merito.¹³

Art. 30

(Società di tiro sportivo)

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 39 e 40.

Le munizioni, se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata assolta l'imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori associati, previa registrazione, per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro. Le cartucce vendute all'interno degli impianti di tiro vanno tutte esplose all'interno del medesimo ovvero ivi depositate o restituite.

Gli enti di cui al primo comma possono acquistare direttamente dal fornitore in esenzione monofase fino ad un massimo di 75.000 cartucce annue. La Commissione di cui al successivo articolo 49 detta le prescrizioni per la messa in

¹³ Testo originario (Legge n.122/2012)

Art. 29

(Limiti quantitativi munizioni)

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 cartucce e 5 Kg di polvere da sparo.

Per i titolari di Porto d'Armi ad uso venatorio, il numero massimo di cartucce detenibile è esteso a 3.000.

Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di cartucce da 1.500 a 3.000 producendo relativa istanza, vistata dalla Federazione sportiva d'appartenenza, all'Ufficio Armi della Gendarmeria. La durata dell'autorizzazione è annuale.

Non è imposto alcun limite alla detenzione di cartucce caricate a pallini.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 12

L'articolo 29 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.29

(Limiti quantitativi munizioni)

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 munizioni a palla unica, 5.000 cartucce caricate a pallini e 5 Kg di polvere da sparo.

Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno e alla Federazione Sammarinese Tiro a Volo che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di munizioni a palla unica da 1.500 a 5.000. In tale caso la Federazione invia all'Ufficio Armi della Gendarmeria, annualmente, l'elenco di coloro che svolgono attività agonistica e che hanno fatto tale richiesta di estensione.

Coloro che sono collezionisti possono superare il limite di cartucce di cui al precedente primo comma, previa istanza alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi che si esprime in merito."



sicurezza dei locali ove sono depositate le armi e le munizioni.¹⁴

Art. 31

(Raccolta e collezione di armi da guerra)

Per i singoli soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, non sono detenibili le armi collettive o di squadra o di reparto, le parti di esse ed i loro accessori, pertanto possono essere cedute ad associazioni od enti pubblici o privati d'interesse storico o culturale legittimati alla raccolta di predette armi o, in alternativa, versate alla Gendarmeria. Delle armi collettive o di squadra o di reparto non può essere detenuto il relativo munizionamento.

Le armi da guerra detenute in collezione non possono essere cedute per atto tra vivi se non ad altra persona giuridica o fisica, avente licenza di collezione di armi.

Non possono essere detenute in collezione più armi perfettamente uguali che non si discostino una dall'altra per alcun particolare.

Le armi installate su veicoli da guerra devono essere disattivate e presentare la relativa certificazione rilasciata da un armaiolo qualificato.

Non possono essere detenute in collezione le bombe, le mine, proiettili d'artiglieria, qualsiasi altro congegno esplodente o artificio che contenga parti esplosive attive.

Il rilascio della "*Licenza di collezione di armi da guerra*" è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del Nulla Osta o Porto d'Armi di cui al precedente articolo 24 e all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza impartite dalla Gendarmeria riguardanti l'idoneità dei locali ed i modi di custodia.

Chiunque all'entrata in vigore della presente legge avesse raccolto armi da guerra, parti di esse, accessori, d'interesse storico e prodotti anteriormente al 1945, può detenerli richiedendo alla Gendarmeria la "*Licenza di collezione di armi*

¹⁴ Testo originario (Legge n.122/2012)

Art. 30

(Società di tiro sportivo)

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 39 e 40.

Le munizioni, se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata assolta l'imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori associati, previa registrazione, per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 13

L'articolo 30 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.30

(Società di tiro sportivo)

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 39 e 40.

Le munizioni, se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata assolta l'imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori associati, previa registrazione, per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro. Le cartucce vendute all'interno degli impianti di tiro vanno tutte esplose all'interno del medesimo ovvero ivi depositate o restituite.

Gli enti di cui al primo comma possono acquistare direttamente dal fornitore in esenzione monofase fino ad un massimo di 75.000 cartucce annue. La Commissione di cui al successivo articolo 49 detta le prescrizioni per la messa in sicurezza dei locali ove sono depositate le armi e le munizioni."



da guerra”.

Chiunque viola i divieti o non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la prigionia o la multa a giorni di terzo grado ed il sequestro delle armi. Le armi sequestrate saranno destinate ai Musei di Stato.

Art. 32

(Raccolta armi da guerra nei musei)

I legali rappresentanti di musei, associazioni, enti pubblici o privati in cui sono raccolte e conservate armi da guerra, parti di esse, munizioni da guerra, collezioni di armi da fuoco di particolare interesse storico od artistico, hanno l'obbligo di redigere su apposito registro, vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria, l'inventario di quanto custodito. Debbono altresì aggiornare puntualmente il registro che dovrà essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria.

CAPITOLO V OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 33

(Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando della Gendarmeria entro tre giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni novanta. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino le formalità relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, alle munizioni e alle polveri per il caricamento delle cartucce.

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una "*Dichiarazione di cessione armi*", da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione, di cui al primo comma, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio Armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 43 della presente legge.



Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un'arma da fuoco salvo nei seguenti casi: esercizio dell'attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive Federazioni del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito ai titolari di idoneo titolo il trasporto al solo fine di consegna, riparazione o visione dell'arma da fuoco, senza munizionamento al seguito, ad un'armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria da parte dell'Armeria destinataria. Parimenti per le armi lunghe non vi è l'obbligo di comunicazione.¹⁵

¹⁵ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 33

(Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando della Gendarmeria entro 3 giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni 30. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino le formalità, relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, alle munizioni e alle polveri per il caricamento delle cartucce.

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una "*Dichiarazione di cessione armi*", da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione, di cui al primo comma, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio Armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 43 della presente legge.

Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un'arma da fuoco salvo nei seguenti casi: esercizio dell'attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive Federazioni del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito il trasporto al solo fine di consegna dell'arma da fuoco, a qualsiasi titolo, ad un'armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria da parte dell'Armeria destinataria della consegna.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 14

L'articolo 33 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.33

(Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando della Gendarmeria entro tre giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni novanta. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica di San Marino le formalità relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, alle munizioni e alle polveri per il caricamento delle cartucce.



Art. 34 *(Furto e smarrimento)*

Chiunque detiene armi, munizioni, polveri o esplosivi ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Gendarmeria lo smarrimento, il furto, la sottrazione di esse o di parti delle stesse.

Nell'impossibilità di presentare denuncia deve immediatamente, a mezzo telefono o fax, darne avviso alla Gendarmeria e presentarsi per la relativa verbalizzazione entro i tre giorni successivi.

La mancata denuncia o il mancato avviso sono puniti ai sensi dell'articolo 252 bis del Codice Penale.

Art. 35 *(Comodato di armi)*

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto residente legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge per un periodo comunque non superiore a tre mesi e fatto salvo l'obbligo di preventiva comunicazione alla Gendarmeria. Il termine di cui sopra sarà accordato dalla Gendarmeria qualora il comodato avvenga a favore di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute.

Non si è tenuti alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente nel caso la concessione in uso temporaneo dell'arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, venga posta in essere alla presenza del proprietario dell'arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di Polizia alla detenzione e all'uso della stessa.

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro.¹⁶

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una "*Dichiarazione di cessione armi*", da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione, di cui al primo comma, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio Armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 43 della presente legge.

Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un'arma da fuoco salvo nei seguenti casi: esercizio dell'attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive

Federazioni del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito ai titolari di idoneo titolo il trasporto al solo fine di consegna, riparazione o visione dell'arma da fuoco, senza munizionamento al seguito, ad un'armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria da parte dell'Armeria destinataria. Parimenti per le armi lunghe non vi è l'obbligo di comunicazione."

¹⁶ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 35

(Comodato di armi)

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge fatto salvo l'obbligo di



CAPITOLO VI

ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL SETTORE DELLE ARMI, MUNIZIONI, POLVERI E STRUMENTI DI AUTODIFESA

Art. 36 *(Armerie)*

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco che sviluppino velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici", bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale; b) avere il certificato di buona condotta; c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale; d) avere conseguito il "Certificato di capacità tecnica armaiolo" di cui al successivo articolo 51.

2. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti

denuncia alla Gendarmeria entro due giorni dell'avvenuta ricezione dell'arma in comodato.

Non si è tenuti alla denuncia di cui al comma precedente nel caso la concessione in uso temporaneo dell'arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, viene posta in essere alla presenza del proprietario dell'arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di Polizia alla detenzione e all'uso della stessa.

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 15

L'articolo 35 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.35

(Comodato di armi)

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto residente legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge per un periodo comunque non superiore a tre mesi e fatto salvo l'obbligo di preventiva comunicazione alla Gendarmeria. Il termine di cui sopra sarà accordato dalla Gendarmeria qualora il comodato avvenga a favore di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute.

Non si è tenuti alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente nel caso la concessione in uso temporaneo dell'arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, venga posta in essere alla presenza del proprietario dell'arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di Polizia alla detenzione e all'uso della stessa.

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro."



addetti alle vendite degli operatori economici. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).

3. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo svolge attività di vendita presso l'armeria degli articoli di cui alla presente legge deve essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

4. Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.

5. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di caricamento delle cartucce quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L'articolo prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata."

6. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità delle munizioni utilizzate. L'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali può essere esercitata anche da altri operatori economici appositamente autorizzati e con idonea licenza.¹⁷

¹⁷ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 36

(Armerie)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 1, 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "*apertura a scatto*", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "*dissuasori elettronici*", bombolette OC spray antiaggressione, 12 fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza;

b) avere il certificato di buona condotta;

c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;

d) avere conseguito il "*Certificato di capacità tecnica armaiolo*" di cui al successivo articolo 51.

Nel caso di persona giuridica i predetti requisiti di cui ai superiori punti a), b), e c), devono essere posseduti dai soci, dai dipendenti della società e dall'amministratore.

Comunque chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite presso l'armeria deve essere in possesso del requisito di cui al punto d) del precedente primo comma.

Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 16

L'articolo 36 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.36

(Armerie)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle



cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "*apertura a scatto*", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "*dissuasori elettrici*", bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il "*Certificato di capacità tecnica armaiolo*" di cui al successivo articolo 51.

Nel caso di persona giuridica i predetti requisiti di cui alle superiori lettere a), b) e c), devono essere posseduti sia dai soci che dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e

c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica.

In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite presso l'armeria deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente primo comma, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.

E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di caricamento delle cartucce quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L'articolo prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata."

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 7

1. L'articolo 36 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

"Art.36

(Armerie)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "*apertura a scatto*", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "*dissuasori elettrici*", bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, ovvero non aver riportato condanne anche non definitive o pendenze penali per reati non colposi contro la persona, contro l'autorità, contro il patrimonio, in materia di armi, in materia di ordine pubblico, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il "*Certificato di capacità tecnica armaiolo*" di cui al successivo articolo 51.

2. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti addetti alle vendite degli operatori economici. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).

3. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo svolge attività di vendita presso l'armeria degli articoli di cui alla presente legge deve essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

4. Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.



Art. 37

(Idoneità dei locali destinati alla vendita)

1. I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 36 devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri esterni antisfondamento;
- b) espositori e vetrine interne del tipo antisfondamento e chiuse a chiave oppure dotate di cavi di acciaio per il blocco delle armi;
- c) le polveri per il caricamento delle cartucce devono essere custodite fuori dalla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate;
- d) idoneo sistema antincendio;
- e) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- f) idoneo impianto elettrico del tipo antideflagrante nei locali di stoccaggio di polveri sfuse;
- g) collegamento con il server della Gendarmeria per la registrazione telematica su Archivio computerizzato centrale.

2. Le caratteristiche tecniche dei punti a), b), d) e f) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato.¹⁸

5. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di caricamento delle cartucce quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L'articolo prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata."

6. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità delle munizioni utilizzate. L'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali può essere esercitata anche da altri operatori economici appositamente autorizzati e con idonea licenza."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 4

(Modifiche all'articolo 36 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 36, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

"Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici", bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del tribunale;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il "Certificato di capacità tecnica armaiolo" di cui al successivo articolo 51."

¹⁸ Testo originario (Legge n.122/2012)

Art. 37

(Idoneità dei locali destinati alla vendita)

I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 36 devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri esterni antisfondamento;



Art. 38 *(Formalità di vendita)*

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle Categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri. Altresì la vendita dei fuochi d'artificio di categoria C4, gli articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2 e quelli di Categoria P2 deve essere registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.

Per i fuochi di artificio di Categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 39 e 40.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "vendita riservata a maggiori degli anni 18", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le

-
- b) espositori e vetrine interne del tipo antisfondamento e chiuse a chiave;
 - c) le polveri per il caricamento delle cartucce devono essere custodite fuori dalla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate;
 - d) idoneo sistema antincendio;
 - e) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
 - f) idoneo impianto elettrico del tipo antideflagrante nei locali di stoccaggio di polveri sfuse;
 - g) collegamento con il server della Gendarmeria per la registrazione telematica su Archivio computerizzato centrale.
- Le caratteristiche tecniche dei punti a), b), d) e f) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 8

1. L'articolo 37 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art. 37

(Idoneità dei locali destinati alla vendita)

1. I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 36 devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri esterni antisfondamento;
- b) espositori e vetrine interne del tipo antisfondamento e chiuse a chiave oppure dotate di cavi di acciaio per il blocco delle armi;
- c) le polveri per il caricamento delle cartucce devono essere custodite fuori dalla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate;
- d) idoneo sistema antincendio;
- e) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- f) idoneo impianto elettrico del tipo antideflagrante nei locali di stoccaggio di polveri sfuse;
- g) collegamento con il server della Gendarmeria per la registrazione telematica su Archivio computerizzato centrale.

2. Le caratteristiche tecniche dei punti a), b), d) e f) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato."



disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito ai sensi dell'articolo 252 ter del Codice Penale.¹⁹

Art. 39 *(Registro armi)*

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi consentite, o parti di esse sottoposte a matricola, previste alle lettere a) e c) del precedente articolo

3, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, nonché altri articoli che saranno previsti con apposita circolare della Gendarmeria, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma e paese di produzione;
- b) marca e modello;
- c) calibro (se attinente);
- d) numero di matricola (se esistente, ovvero numero di lotto se presente);
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;

¹⁹ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 38

(Formalità di vendita)

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle Categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri.

Per i fuochi d'artificio di Categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 39 e 40.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "*vendita riservata a maggiori degli anni 18*", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito ai sensi dell'articolo 252 ter del Codice Penale.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 17

L'articolo 38 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.38

(Formalità di vendita)

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle Categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri. Altresì la vendita dei fuochi d'artificio di categoria C4, gli articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2 e quelli di Categoria P2 deve essere registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.

Per i fuochi d'artificio di Categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 39 e 40.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "*vendita riservata a maggiori degli anni 18*", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito ai sensi dell'articolo 252 ter del Codice Penale."



g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla

Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicato, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento degli articoli di cui al precedente primo comma in entrata ed in uscita.²⁰

Art. 40

(Registro munizioni)

²⁰ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 39

(Registro armi)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi da fuoco, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) numero di matricola;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicata, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento delle armi da fuoco in entrata ed in uscita.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 18

L'articolo 39 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.39

(Registro armi)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi consentite, o parti di esse sottoposte a matricola, previste alle lettere a) e c) del precedente articolo 3, gli strumenti da botte, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui alla lettera d) del precedente articolo 3, nonché altri articoli che saranno previsti con apposita circolare della Gendarmeria, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma e paese di produzione;
- b) marca e modello;
- c) calibro (se attinente);
- d) numero di matricola (se esistente, ovvero numero di lotto se presente);
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicato, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento degli articoli di cui al precedente primo comma in entrata ed in uscita."



1. I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato all'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

4. Le cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, sono escluse dall'obbligo della registrazione, in entrata ed in uscita, ad eccezione delle vendite superiori a mille unità.²¹

²¹ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 40

(Registro munizioni)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 19

L'articolo 40 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.40

(Registro munizioni)

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;



Art. 41

(Archivio computerizzato centrale)

È istituito presso il Comando della Gendarmeria l'Archivio computerizzato centrale. In tale Archivio devono essere registrati e conservati, per 50 anni, i dati di cui ai precedenti articoli 39 e 40 della presente legge.

Art. 42

(Armerie leggere)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.
2. È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati "dissuasori elettrici".
3. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma,

g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

Relativamente alle cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, gli acquisti inferiori alle 1000 unità sono esclusi dall'obbligo della registrazione.".

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 9

1. L'articolo 40 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 40

(Registro munizioni)

1. I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato all'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

4. Le cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, sono escluse dall'obbligo della registrazione, in entrata ed in uscita, ad eccezione delle vendite superiori a mille unità.".



strumento o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.

4. E' vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.

5. La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

6. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti addetti alle vendite degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 36, devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).

7. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

8. Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43.²²

²² **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 42

(Armerie leggere)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, riproduzioni inerti di armi da fuoco, strumenti da punta e da taglio, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.

È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati "*dissuasori elettronici*".

Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio.

Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 20

L'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.42

(Armerie leggere)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a

7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.

È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati "*dissuasori elettrici*".

Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma, strumento o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.

E' vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.



Art.42 bis
(Vendita lame inferiori agli 8 cm.)

Le lame che non superino gli 8 cm. di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero e coltellino serramanico classico con lama non bloccabile sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa sul commercio, nei confronti di soggetti maggiori degli anni 18. I centimetri di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l'impugnatura, se presente, ed inizia la lama stessa. E' fatto divieto agli operatori di cui sopra vendere i coltelli a scatto indipendentemente dalla lunghezza della lama.

La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti sia dai soci che dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica.

In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43."

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 10

1. L'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 42

(Armerie leggere)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.

2. È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati "*disuasori elettrici*".

3. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma, strumento o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.

4. E' vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.

5. La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

6. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti addetti alle vendite degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 36, devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).

7. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

8. Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43."



1 *bis*. I prodotti di cui al comma 1, devono essere custoditi in espositori interni chiusi a chiave. I vetri e le vetrine esterne devono essere del tipo antisfondamento. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 qualora avvenga congiuntamente ad altre merceologie, deve svolgersi in diverso reparto/corner dedicato recante esplicita indicazione che la vendita medesima è riservata ai maggiori degli anni 18. I locali devono essere dotati di telecamere di sorveglianza interna ed esterna.

1 *ter*. La violazione dei disposti di cui ai commi 1 e 1bis, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno. Il controllo sulla corretta applicazione del presente articolo compete all'Ufficio Attività di Controllo.²³

Art. 43

(Idoneità dei locali)

I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi e strumenti, di cui al precedente articolo 42, devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri e vetrine esterne antisfondamento;
- b) gli strumenti da punta e da taglio devono essere custoditi in espositori e vetrine interne chiuse a chiave;
- c) l'eventuale vendita di altri articoli non attinenti le armi e gli strumenti di cui sopra deve avvenire in diverso reparto;

²³ **Testo originario (Legge 30 luglio 2015 n.119)**

Articolo 21

Dopo l'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo 42 bis:

"Art.42 bis

(Vendita lame inferiori agli 8 cm.)

Le lame che non superino gli 8 cm. di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero e coltellino serramanico classico con lama non bloccabile sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa sul commercio, nei confronti di soggetti maggiori degli anni 18. I centimetri di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l'impugnatura, se presente, ed inizia la lama stessa. E' fatto divieto agli operatori di cui sopra vendere i coltelli a scatto indipendentemente dalla lunghezza della lama."

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 5

(Modifiche all'articolo 42-bis della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All'articolo 42-bis della Legge n.122/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 *bis*. I prodotti di cui al comma 1, devono essere custoditi in espositori interni chiusi a chiave. I vetri e le vetrine esterne devono essere del tipo antisfondamento. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 qualora avvenga congiuntamente ad altre merceologie, deve svolgersi in diverso reparto/corner dedicato recante esplicita indicazione che la vendita medesima è riservata ai maggiori degli anni 18. I locali devono essere dotati di telecamere di sorveglianza interna ed esterna.

1 *ter*. La violazione dei disposti di cui ai commi 1 e 1bis, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno. Il controllo sulla corretta applicazione del presente articolo compete all'Ufficio Attività di Controllo."

2. Le caratteristiche tecniche degli espositori interni, dei vetri e delle vetrine esterne di cui all'articolo 42bis, comma 1bis, della Legge n. 122/2012 e successive modifiche così come introdotto dal comma precedente, sono definite nell'Allegato A del presente decreto delegato.



d) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche del punto a) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato di cui al precedente articolo 37.

Art. 44 *(Registro di vendita)*

Gli esercenti la vendita delle armi e strumenti di cui al precedente articolo 42 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi da sparo e gli strumenti da gioco con energia superiore a 0,99 Joule, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma di ridotta potenzialità o strumento da gioco;
- b) marca e modello;
- c) eventuale calibro;
- d) eventuali contrassegni identificativi;
- e) generalità ed indirizzo dell'acquirente;
- f) estremi del documento d'identità esibito;
- g) data ed ora dell'operazione.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento delle armi da sparo di ridotta potenzialità o strumenti da gioco in entrata ed in uscita.

Art. 45 *(Vendita ambulante)*

E' vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 13, quarto comma, della presente legge.²⁴

²⁴ **Testo originario (Legge n.122/2012):**

Art. 45

(Vendita ambulante)

È vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 13, terzo comma, della presente legge.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 22

L'articolo 45 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.45

(Vendita ambulante)

E' vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 13, quarto comma, della presente legge."



Art. 46
(*Vendita on line*)

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i *paintball*, le armi da sparo, le armi bianche, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui al punto d) del precedente articolo 3, gli *air soft gun* che sviluppano una energia superiore a 1 Joule, non possono essere venduti con metodo on line.

Con decreto delegato vengono dettate le modalità di vendita on line anche al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente.²⁵

CAPITOLO VII
COMMERCIO ALL'INGROSSO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 47
(*Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione*)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici", delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo paintball che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve e relativo munizionamento, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.

I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 36.

Sono vietati il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni.

Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente primo comma, i locali dove avviene l'esercizio dell'attività devono avere:

- a) vetri antisfondamento;
- b) un sistema d'allarme interno antiintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

²⁵ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 46

(*Vendita on line*)

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i *paintball* e tutti quegli articoli la cui vendita è riservata a maggiori degli anni 18, con esclusione degli strumenti da gioco quali gli *air soft gun* che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule, non possono essere vendute con metodo on line.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 23

L'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.46

(*Vendita on line*)

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i *paintball*, le armi da sparo, le armi bianche, gli strumenti da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, di cui al punto d) del precedente articolo 3, gli *air soft gun* che sviluppano una energia superiore a 1 Joule, non possono essere venduti con metodo on line.

Con decreto delegato vengono dettate le modalità di vendita on line anche al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente."



Le caratteristiche tecniche della lettera a) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato di cui al precedente articolo 37.

Nel caso di disponibilità di materiali esplosivi i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.²⁶

²⁶ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 47

(Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici", delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve, delle riproduzioni inerti di armi da fuoco, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.

I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 36.

Sono vietati il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni.

Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente primo comma, i locali dove avviene l'esercizio dell'attività devono avere:

- a) vetri antisfondamento;
- b) un sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche del punto a) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato di cui al precedente articolo 37.

Nel caso di disponibilità di materiali esplosivi i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 24

L'articolo 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.47

(Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettrici", delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.

I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 36.

Sono vietati il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni.

Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente primo comma, i locali dove avviene l'esercizio dell'attività devono avere:

- a) vetri antisfondamento;
- b) un sistema d'allarme interno antiintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche della lettera a) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato di cui al precedente articolo 37.

Nel caso di disponibilità di materiali esplosivi i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 6

(Modifiche all'articolo 47 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 47, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:



Art. 48
(Tracciabilità delle armi)

1. I titolari della licenza di cui al precedente articolo 47 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate in modo dettagliato tutte le armi da sparo e gli strumenti da gioco con energia superiore a 0,99 Joule, in entrata e in uscita, in particolare:

- a) paese di provenienza dei materiali;
- b) nome ed indirizzo del produttore o fornitore;
- c) tipo dei materiali;
- d) quantità;
- e) marca e modello;
- f) calibro nel caso di armi da sparo;
- g) eventuali numeri di lotto;
- h) numero di matricola o altro tipo di marcatura;
- i) data dell'operazione;
- j) persona fisica o giuridica a cui sono cedute.

Altresì deve essere annotato qualsiasi altro dato richiesto dalla normativa sammarinese in fatto di commercio con paesi UE ed extra UE.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere data comunicazione in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento armi in entrata ed in uscita.²⁷

“Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata “apertura a scatto”, degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”, delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo paintball che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve e relativo munizionamento, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.”.

²⁷ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 48

(Tracciabilità delle armi)

I titolari della licenza di cui al precedente articolo 47 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate in modo dettagliato le operazioni effettuate, in particolare:

- a) paese di provenienza dei materiali;
- b) nome ed indirizzo del produttore o fornitore;
- c) tipo dei materiali;
- d) quantità;
- e) marca e modello;
- f) calibro nel caso di armi da sparo;
- g) eventuali numeri di lotto;
- h) numero di matricola o altro tipo di marcatura;
- i) data dell'operazione;
- j) persona fisica o giuridica a cui sono cedute.



CAPITOLO VIII COMMISSIONE TECNICA ARMI ED ESPLOSIVI

Art. 49 (Composizione)

1. È istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Attività di Controllo o suo delegato, da due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro o suo delegato. Presiede la Commissione il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.

1 *bis*. La disposizione di cui al primo comma riferita all'Ufficio Attività Economiche è da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio sino all'avvio

Altresì deve essere annotato qualsiasi altro dato richiesto dalla normativa sammarinese in fatto di commercio con paesi UE ed extra UE.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere data comunicazione in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento armi in entrata ed in uscita.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 11

1. L'articolo 48 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 48

(Tracciabilità delle armi)

1. I titolari della licenza di cui al precedente articolo 47 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate in modo dettagliato tutte le armi da sparo e gli strumenti da gioco con energia superiore a 0,99 Joule, in entrata e in uscita, in particolare:

- a) paese di provenienza dei materiali;
- b) nome ed indirizzo del produttore o fornitore;
- c) tipo dei materiali;
- d) quantità;
- e) marca e modello;
- f) calibro nel caso di armi da sparo;
- g) eventuali numeri di lotto;
- h) numero di matricola o altro tipo di marcatura;
- i) data dell'operazione;
- j) persona fisica o giuridica a cui sono cedute.

Altresì deve essere annotato qualsiasi altro dato richiesto dalla normativa sammarinese in fatto di commercio con paesi UE ed extra UE.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere data comunicazione in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento armi in entrata ed in uscita.”.



della predetta UO Ufficio Attività Economiche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22.²⁸

Art. 50 *(Compiti)*

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l' idoneità dei locali e luoghi dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi, esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.

Altresì svolge il ruolo di commissione d' esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici ed ogni altro compito previsto dalla presente legge.²⁹

Art. 51

²⁸ Testo originario (Legge n. 122/2012)

Art. 49

(Composizione)

È istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro o suo delegato. Presiede la Commissione il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86

Art.1

1. L'articolo 49 della Legge 10 agosto 2012 n. 122 è così sostituito:

“Art.49

(Composizione)

1. È istituita la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Attività di Controllo o suo delegato, da due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Sicurezza sul Lavoro o suo delegato. Presiede la Commissione il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.

1 *bis*. La disposizione di cui al primo comma riferita all'Ufficio Attività Economiche è da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio sino all'avvio della predetta UO Ufficio Attività Economiche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22.”.

²⁹ Testo originario (Legge n.122/2012)

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l' idoneità dei locali e luoghi dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi, esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.

Altresì svolge il ruolo di commissione d' esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 25

L'articolo 50 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.50

(Compiti)

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l' idoneità dei locali e luoghi dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi, esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.

Altresì svolge il ruolo di commissione d' esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici ed ogni altro compito previsto dalla presente legge.”.



(Certificato di capacità tecnica armaiolo)

Chiunque intenda conseguire la qualifica di armaiolo deve munirsi di apposito certificato che attesti di aver frequentato il corso di formazione per l'accertamento della capacità tecnica in materia di armi, munizioni, polveri e articoli pirotecnici e superato l'esame finale.

I corsi sono organizzati dal Centro di Formazione Professionale tenuto conto del tipo specifico di attività che si andrà a svolgere.

Al termine dei corsi la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi effettua l'esame di idoneità del candidato a svolgere la mansione tecnica richiesta.

CAPITOLO IX
ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 52

(Definizioni di articoli pirotecnici)

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *articolo pirotecnico*: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche autosostenute;
- b) *fuoco d'artificio*: un articolo pirotecnico la cui destinazione è lo svago;
- c) *articoli pirotecnici teatrali*: sono quegli articoli pirotecnici per uso scenico e che possono essere usati in interni o all'aperto;
- d) *articoli pirotecnici per veicoli*: sono componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti una certa quantità di sostanza pirotecnica destinata all'attivazione degli stessi;
- e) *QEN (quantità equivalente netta)*: quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico e indicato nel certificato di conformità rilasciato dal competente organismo notificato.

Art. 53

(Definizioni dei soggetti)

Ai fini della presente legge si definiscono i seguenti soggetti:

- a) *importatore*: persona fisica o giuridica in possesso della rispettiva licenza che provvede alla prima immissione sul mercato di un articolo pirotecnico prodotto in paese estero;
- b) *distributore*: persona fisica o giuridica che nell'ambito della catena di fornitura mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
- c) *persona con conoscenze specialistiche*: persona che ha conseguito, in base alla normativa vigente, la capacità tecnica di utilizzare e manipolare fuochi d'artificio di Categoria 4, articoli teatrali di Categoria T2 e altri articoli pirotecnici di Categoria P2, così come definiti dal successivo articolo 54.

Art. 54

(Classificazione articoli pirotecnici)

La classificazione degli articoli pirotecnici è conforme alla normativa in materia prevista dall'Unione Europea, di cui all'Allegato B della presente legge,



pertanto le categorie di riferimento sono le seguenti:

a) fuochi d'artificio:

Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità trascurabile, la cui destinazione è l'utilizzo in spazi confinati o all'interno di locali;

Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale basso, basso livello di rumorosità, la cui destinazione è l'utilizzo in spazi aperti, confinati, al di fuori di locali;

Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio ed un livello di rumorosità non nocivo alla salute, la cui destinazione è l'utilizzo in grandi spazi aperti, al di fuori di locali;

Categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato il cui uso è riservato a "*persone con conoscenze specialistiche*" di cui alla lettera c) dell'articolo 53 della presente legge ed il cui livello di rumorosità non è nocivo alla salute;

b) articoli pirotecnici teatrali:

Categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico il cui uso è riservato a "*persone con conoscenze specialistiche*";

c) altri articoli pirotecnici:

Categoria P1: articoli pirotecnici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b), che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria P2: articoli pirotecnici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b), il cui uso è riservato esclusivamente a "*persone con conoscenze specialistiche*".

Art. 55

(Tecnico pirotecnico)

L'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d'artificio di Categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2, altri articoli pirotecnici di Categoria P2, è riservato esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di pirotecnia organizzato dal Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

La vendita degli articoli pirotecnici di cui sopra deve essere comunque registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.³⁰

³⁰ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

L'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d'artificio di Categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2, altri articoli pirotecnici di Categoria P2, è riservato esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di pirotecnia organizzato dal Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 26

L'articolo 55 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.55

(Tecnico pirotecnico)

L'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d'artificio di Categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2, altri articoli pirotecnici di Categoria P2, è riservato esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di pirotecnia organizzato dal



Art. 56
(Limiti di vendita)

Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti d'età:

a) fuochi d'artificio:

Categoria 1: 14 anni;

Categoria 2: 18 anni, previa esibizione di un valido documento d'identità;

Categoria 3: 18 anni, previa esibizione di Nulla Osta o Porto d'Armi e registrazione della vendita;

b) altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali:

Categorie T1 e P1: 18 anni, previa esibizione di un valido documento d'identità.

Gli importatori ed i distributori vendono o mettono a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

a) fuochi d'artificio di Categoria 4;

b) altri articoli pirotecnici di Categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di Categoria T2.

La vendita al dettaglio di articoli pirotecnici nelle zone del Centro Storico della Capitale così come definita dalla legge di settore, deve essere limitata al periodo dell'anno che va dal 1° dicembre al 6 gennaio e dal 1° agosto al 31 agosto. La violazione di tale prescrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa da €100,00 ad €5.000,00.

Art. 57
(Obblighi dell'importatore e del distributore)

È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino il marchio CE del tipo e siano accompagnati dai documenti richiesti.

Art. 58
(Conformità CE del tipo)

Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici e polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco privi della marcatura CE del tipo.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la sanzione amministrativa da €1.000,00 ad €5.000,00.³¹

Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

La vendita degli articoli pirotecnici di cui sopra deve essere comunque registrata in apposito registro con identificazione specifica che il soggetto acquirente è persona con conoscenze specialistiche.”.

³¹ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 58

(Conformità CE del tipo)

Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici privi della marcatura CE del tipo.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la sanzione amministrativa da €1.000,00 ad €5.000,00.

Modifiche legislative:



Art. 59
(Sorveglianza del mercato)

1. La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

2. La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

3. Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

4. Inoltre tutte le armi indicate al precedente art.3 lettera a), c) e d), le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e la polvere da sparo, così come indicato al precedente art.19, gli articoli pirotecnici indicati al precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell'introduzione in territorio ad un visto manuale, o a verifica dell'avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie, effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca; tale mancata adempimento sarà punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.³²

Legge 21 dicembre 2012 n.150, Articolo 46, comma terzo

(Disposizioni in materia di licenze)

Il comma 1 dell'articolo 58 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici e polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco privi della marcatura CE del tipo.”.

³² **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 59

(Sorveglianza del mercato)

La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.



Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 27

L'articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.59

(Sorveglianza del mercato)

La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

Inoltre tutte le armi indicate al precedente articolo 3 lettere a), c) e d), le munizioni e la polvere da sparo, così come indicato al precedente articolo 19, gli articoli pirotecnici indicati al precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell'introduzione in territorio ad un visto manuale, o a verifica dell'avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie, effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca; tale mancata adempimento sarà punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.”.

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 12

1. L'articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 59

(Sorveglianza del mercato)

1. La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

2. La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

3. Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

4. Inoltre tutte le armi indicate al precedente art.3 lettera a), c) e d), le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e la polvere da sparo, così come indicato al precedente art.19, gli articoli pirotecnici indicati al precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell'introduzione in territorio ad un visto manuale, o a verifica dell'avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie, effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca; tale mancata adempimento sarà punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.”.



Art. 60

(Esplosivi per impieghi civili ad esclusione delle polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco)

È vietato il commercio, la detenzione e il trasporto di esplosivi per uso civile fatta salva l'ipotesi di singole operazioni preventivamente autorizzate dalla Gendarmeria sentito il parere della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco.

Con la preventiva autorizzazione della Gendarmeria, sentito il parere della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, possono essere concesse particolari autorizzazioni alla detenzione di campionature di esplosivi per i fini di ricerca, sviluppo, studio, e similari, secondo le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado.

Art. 61

(Produzione di armi, di esplosivi e di articoli pirotecnici)

È vietata la fabbricazione di armi, di esplosivi e di articoli pirotecnici.

Il presente articolo è modificabile con decreto delegato il quale dovrà comunque prevedere le disposizioni tecniche relative alle modalità di produzione tali da tutelare la sicurezza e la salute pubblica.

Art. 62

(Attività professionale di riparazione, disattivazione e demilitarizzazione di armi)

L'esercizio dell'attività professionale di riparazione, disattivazione e demilitarizzazione di armi verrà disciplinata con apposito decreto delegato.

Art. 63

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art.251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplosivi)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplosivi, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplosivo, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;



d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria e senza giustificato motivo.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.³³

³³ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 63

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplosivi)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplosivi, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da €5.000,00 ad €12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 28

L'articolo 63 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.63

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art.251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplosivi)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplosivi, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria e senza giustificato motivo.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo



Art. 64

(Modifica dell'articolo 252 del Codice Penale)

L'articolo 252 del Codice Penale è così modificato:

"Art.252

(Omissione di cautele nella custodia di armi, esplosivi, bombe, gas, ordigni)

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque omette di denunciare alla competente autorità l'acquisto, la detenzione od il rinvenimento di armi, munizioni, bombe, altri ordigni esplodenti o infiammabili, nonché il trasporto di esplosivi civili secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia.

È punito con la prigionia di primo grado, chiunque:

- a) consegna a persona minore degli anni 18, che non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona che non sia in possesso di porto d'armi o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti o infiammabili, glieli lascia portare oppure trascura le cautele necessarie a impedire che se ne impossessi;
- b) benché munito del Porto d'Armi, senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma propria;
- c) detiene armi e munizioni oltre i quantitativi consentiti sulla base delle vigenti leggi in materia.

Si applica la multa a giorni di terzo grado quando il fatto di cui al punto a) del comma che precede è commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro;
- b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi alterate o prive di matricola, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di terzo grado (da sei mesi a tre anni).

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, è punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto prescritte dalle leggi vigenti in materia.".

Art. 65

(Modifica dell'articolo 252 bis del Codice Penale)

L'articolo 252 bis del Codice Penale è così modificato:

"Art.252 bis

(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni).

grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.".



Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi, è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado (da uno a tre mesi) o la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni).”.

Art. 66

(Modifica dell'articolo 252 ter del Codice Penale)

L'articolo 252 ter del Codice Penale è così modificato:

“Art.252 ter

(Detenzione, traffico o vendita illecita di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, detiene, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni prive dei numeri di matricola o altro segno di identificazione prescritto dalle vigenti leggi in materia di armi, è punito con la prigionia di terzo grado (da quattro a dieci anni).

Si applica la prigionia di quarto grado se i numeri di matricola delle armi risultano abrasati alterati o contraffatti, oppure se si tratta di armi da guerra.

È punito con la prigionia di primo grado chiunque, privo delle prescritte autorizzazioni di legge, detiene armi proprie. Soggiace alla stessa pena chiunque, benché munito delle autorizzazioni di legge le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

È punito con la prigionia di secondo grado chi vende o cede armi a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni alla detenzione o all'acquisto. Alla stessa pena soggiace colui che cede armi senza aver seguito le prescritte procedure di identificazione e di registrazione della cessione.

È punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da €250,00 ad €1.000,00 chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei termini di legge. La stessa pena si applica a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità e a chiunque omette la dichiarazione di cessione di armi ai sensi delle vigenti normative.

È facoltà del Giudice, nei casi di reiterazione delle violazioni previste e punite ai sensi del presente articolo, applicare l'interdizione dal commercio di quarto grado.”.

Art. 67

(Integrazione del Codice Penale)

Dopo l'articolo 252 bis del Codice Penale vengono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 252 quater

(Alterazione di armi)

Chiunque altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, oppure per aumentarne la potenzialità offensiva, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di terzo grado.



Art. 252 quinquies
(Regime sanzionatorio per illecita detenzione, acquisto o vendita di armi)

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi le cautele di legge è punito con l'arresto di terzo grado o la multa da €500,00 ad €1.000,00. La mancata tenuta e conservazione dei prescritti registri di identificazione dei cessionari di armi, munizioni e polveri da sparo è punita con la prigionia entro il massimo del secondo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 252 sexies
(Detenzione armi vietate)

Chiunque detiene armi da guerra o loro munizioni, bombe, mine, proiettili di artiglieria o qualsiasi altro congegno esplodente o artificio che contenga parti esplosive attive di particolare pericolosità, o comunque armi di cui è vietata la detenzione è punito con la pena della prigionia fino al quarto grado.”.

Art. 68
(Norme transitorie)

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato n.98/2006.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

4 *bis*. Il rilascio di licenze nel settore delle armerie leggere di cui all'articolo 42 è assoggettato al nulla osta del Congresso di Stato qualora la sede operativa della licenza o la sede secondaria siano situate nel Centro storico della Capitale, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato B della Legge n.130/2010 e successive modifiche. La medesima disposizione è applicabile in caso di eventuale trasferimento sede in Centro Storico della Capitale.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.³⁴

³⁴ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 68

(Norme transitorie)

Coloro che al momento di entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui agli articoli 36, 42 e 47 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.



Art.68 bis

Nel caso di modifica della propria licenza di armeria leggera in armeria è richiesto il certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al precedente articolo 51.³⁵

Art.68 ter

(Perquisizioni in materia di armi)

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ove risultino adeguati elementi per ritenere,

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore disciplinato dalla presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge hanno termine sino al 31 dicembre 2012 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 29

L'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Art.68

(Norme transitorie)

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 36 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Ai fini della presente legge in riferimento al certificato di capacità tecnica di armaiolo sono riconosciuti validi i corsi di formazione nonché gli esami sostenuti a norma del Decreto Delegato n.98/2006.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore delle armerie di cui agli articoli 36 e 47 della presente legge, è oggetto di Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge, hanno termine sino al 31 dicembre 2015 per denunciare il possesso degli stessi al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'Armi.

Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di Porto d'Armi o agli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio."

Decreto Delegato 5 agosto 2019 n. 122

Art. 7

(Modifiche all'articolo 68 della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All'articolo 68 della Legge n.122/2012 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 *bis*. Il rilascio di licenze nel settore delle armerie leggere di cui all'articolo 42 è assoggettato al nulla osta del Congresso di Stato qualora la sede operativa della licenza o la sede secondaria siano situate nel Centro storico della Capitale, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato B della Legge n.130/2010 e successive modifiche. La medesima disposizione è applicabile in caso di eventuale trasferimento sede in Centro Storico della Capitale."

³⁵ **Testo originario**

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 30

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

"Art.68 bis

Nel caso di modifica della propria licenza di armeria leggera in armeria è richiesto il certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al precedente articolo 51."



in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, la presenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale e al relativo sequestro. Di quanto operato sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le eventuali convalide.³⁶

Art.68 quater

La presente legge è modificabile con decreto delegato.³⁷

Art.68 quinquies

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge posseggono più di venti armi da fuoco, entro il 31 dicembre 2015 devono darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si rimanda alle disposizioni di cui al precedente articolo 28.³⁸

Art. 68 sexies

1. Ai fini della presente legge, il permesso per convivenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è equiparato al permesso di soggiorno ordinario.³⁹

³⁶ Testo originario

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 31:

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 ter

(Perquisizioni in materia di armi)

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ove risultino adeguati elementi per ritenere, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, la presenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, in caso di urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa, se e in quanto possibile, procede immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione, anche personale e al relativo sequestro. Di quanto operato sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le eventuali convalide.”.

³⁷ Testo originario

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 32:

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quater

La presente legge è modificabile con decreto delegato.”.

³⁸ Testo originario

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 33:

(Norme di raccordo)

Dopo l'articolo 68 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art.68 quinquies

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge posseggono più di venti armi da fuoco, entro il 31 dicembre 2015 devono darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si rimanda alle disposizioni di cui al precedente articolo 28.”.

³⁹ Testo originario

Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.74, Articolo 13:



Art. 69
(Norme abrogate)

Sono abrogati:

- a) la Legge 13 marzo 1991 n.40 e successive modifiche;
- b) il Decreto-Legge 16 novembre 2011 n.180;
- c) il Decreto Delegato 20 settembre 2006 n.98;
- d) la Legge 29 aprile 1997 n.45;
- e) il Decreto 14 settembre 1992 n.71.

Art. 69 bis

Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2015.⁴⁰

Art. 70
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

1. Dopo l'articolo 68 quinquies della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:

“Art. 68 sexies

1. Ai fini della presente legge, il permesso per convivenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è equiparato al permesso di soggiorno ordinario.”.

⁴⁰ **Testo originario**

Legge 21 dicembre 2012 n.150, Articolo 46, comma quarto:

Dopo l'articolo 69 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“Art. 69 bis

“Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2013.”.

Modifiche legislative:

Legge 20 dicembre 2013 n.174, Articolo 55

(Adempimenti in materia di armi da fuoco)

L'articolo 69 bis della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art. 69 bis

“Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014.”.

Legge 23 dicembre 2014 n.219, Articolo 72

(Adempimenti in materia di armi da fuoco)

1. L'articolo 69 bis della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art. 69 bis

Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2015.”.



ALLEGATO A

Art. 1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al Porto d'Armi ad uso sportivo o ad uso venatorio sono i seguenti:

- 1) requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;
- 2) requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento. Il requisito è derogabile per l'esercizio dell'attività sportiva esercitabile all'interno delle strutture sportive;
- 3) adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;
- 4) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;
- 5) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali documentati. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.⁴¹

⁴¹ **Testo originario (Legge n.122/2012)**

ALLEGATO A

Art. 1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al Porto d'Armi ad uso sportivo o ad uso venatorio sono i seguenti:

- 1) requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;
- 2) requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento;
- 3) adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il



Art. 2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.

Il Personale Medico dell'I.S.S., Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del soggetto non sia compatibile con il mantenimento dell'idoneità psicofisica o psichica di cui agli articoli 23, 24, lettera d), e 36, lettera c), dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l'interessato a visita di revisione della idoneità precedentemente rilasciata.⁴²

maneggio sicuro dell'arma;

4) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;

5) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali documentati. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 34

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"ALLEGATO A

Art.1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al Porto d'Armi ad uso sportivo o ad uso venatorio sono i seguenti:

1) requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;

2) requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento. Il requisito è derogabile per l'esercizio dell'attività sportiva esercitabile all'interno delle strutture sportive;

3) adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;

4) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;

5) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali documentati. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci."

⁴² **Testo originario (Legge n.122/2012)**

Art. 2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.

Il Personale Medico dell'I.S.S., Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del soggetto non sia compatibile con il mantenimento dell'idoneità al Porto di Armi, dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie



Art. 3

Il certificato di idoneità psichica di cui all'articolo 36 nonché nel caso di rilascio di licenza di collezione di armi da guerra di cui all'articolo 31, è rilasciato comunque previa somministrazione di apposito test da parte dell'U.O.C. Salute Mentale.⁴³

e Salute Territoriale che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l'interessato a visita di revisione della idoneità precedentemente rilasciata.

Modifiche legislative:

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 35

L'articolo 2 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“ALLEGATO A

Art.2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.

Il Personale Medico dell'I.S.S., Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del soggetto non sia compatibile con il mantenimento dell'idoneità psicofisica o psichica di cui agli articoli 23, 24, lettera d), e 36, lettera c), dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l'interessato a visita di revisione della idoneità precedentemente rilasciata.”.

⁴³ **Testo originario**

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 36

Dopo l'articolo 2 dell'Allegato A alla Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

“ALLEGATO A

Art.3

Il certificato di idoneità psichica di cui all'articolo 36 nonché nel caso di rilascio di licenza di collezione di armi da guerra di cui all'articolo 31, è rilasciato comunque previa somministrazione di apposito test da parte dell'U.O.C. Salute Mentale.”.



ALLEGATO B

La normativa di riferimento dell'Unione Europea concernente la classificazione degli articoli pirotecnici è l'articolo 3 della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che recita:

"Articolo 3 (Classificazione)

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.

La classificazione in categorie è la seguente:

a) fuochi d'artificio:

Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

Categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

Categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche."



ALTRE NORME

LEGGE 30 LUGLIO 2015 n.119

**MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122
IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI**

Art.37
(Norme finali)

Con decreto delegato verrà emanato un testo coordinato della Legge 10 agosto 2012 n.122.



DECRETO DELEGATO 4 luglio 2017 n.74
(*Ratifica Decreto Delegato 24 agosto 2016 n.117*)

**MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122 E SUCCESSIVE
MODIFICHE (LEGGE IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI)**

Art. 14
(*Norma transitoria*)

1. Essendosi verificate delle disfunzioni di carattere tecnico relativamente alla funzione di carico e scarico munizioni del sistema dell'Archivio Computerizzato Centrale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, gli armaioli devono verificare la completezza delle comunicazioni da loro effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 40 del comma 3 della Legge n. 122/2012. Nel caso le comunicazioni effettuate non fossero visualizzabili, l'armaiolo deve procedere nuovamente alla loro effettuazione.



DECRETO DELEGATO 4 luglio 2017 n.75
(Ratifica Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.120)

**MODALITÀ DI VENDITA ON LINE DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE
10 AGOSTO 2012 N. 122 "TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED
ESPLOSIVI" E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato introduce le modalità di vendita on line dei beni la cui vendita on line non sia espressamente vietata dall'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 come modificato dall'articolo 23 della Legge 30 luglio 2015 n. 119, anche al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente.

Art. 2

(Modalità di vendita on line al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente)

1. Le vendite on line di cui all'articolo 1 effettuate da operatore economico sammarinese a ciò autorizzato, ovunque esse siano destinate, devono obbligatoriamente essere corredate degli elementi identificativi del soggetto acquirente, come specificato ai commi 2 e 3.

2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito o bonifico bancario o piattaforma di pagamento digitale. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.

3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto deve attenersi al format di cui all'allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.

4. L'operatore economico che effettua le vendite on line, al fine del rispetto delle normative vigenti nello Stato di destinazione deve acquisire idonea dichiarazione ed eventuale certificazione dall'acquirente.⁴⁴

⁴⁴ **Testo originario (Decreto delegato n. 75/2017)**

Art. 2

(Modalità di vendita on line al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente)

1. Le vendite on line di cui all'articolo 1 effettuate da operatore economico sammarinese a ciò autorizzato, ovunque esse siano destinate, devono obbligatoriamente essere corredate degli elementi identificativi del soggetto acquirente, come specificato ai commi 2 e 3.

2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve allegare la copia della propria carta di identità, sottoscritta in calce, e successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito o bonifico bancario dal conto corrente intestati al soggetto di cui alla carta di identità allegata. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.

3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico



Art. 3
(Sanzioni)

1. La violazione dei disposti di cui all'articolo precedente, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la disciplina secondo quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2014 n.40 agli articoli 28 e 29.

Art. 3 bis
(Modello di dichiarazione)

1. Con regolamento può essere previsto il modello di dichiarazione che il venditore deve, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, acquisire dall'acquirente prima del perfezionamento della vendita.

sammarinese prescelto, deve specificare il codice fiscale. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.

4. L'operatore economico che effettua le vendite on line, al fine del rispetto delle normative vigenti nello Stato di destinazione deve acquisire idonea dichiarazione ed eventuale certificazione dall'acquirente.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86

Art.2

1. L'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75 è così sostituito:

"2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito o bonifico bancario o piattaforma di pagamento digitale. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto."

2. L'articolo 2, comma 3, del Decreto Delegato n.75/2017 è così sostituito:

"3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto deve attenersi al format di cui all'allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto."



Carta di Credito

Bonifico Bancario

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86

Art.3

(Sostituzione degli Allegati A e B del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75)

1. Gli Allegati A e B del Decreto Delegato n.75/2017 sono rispettivamente sostituiti dagli Allegati A e B del presente decreto delegato.

Allegato A al Decreto Delegato 17 luglio 2018 n. 86

Dati registrazione

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati anagrafici

Intestazione

Nome * Cognome * Codice Fiscale *

Data di nascita*

Indirizzo (via / piazza) * Numero civico * CAP / ZIP * Città /

Comune * Provincia * Nazione

Contatti

Telefono ** Cellulare** Fax E-mail *

Registrazione

Desidero registrarmi

Tipologia Documento di identità*

Documento d'identità n.*

Ente e luogo di rilascio*

Pagamento

Seleziona la modalità:

Carta di Credito

Bonifico Bancario

Piattaforma di pagamento digitale



Allegato B

Dati registrazione

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati anagrafici

Intestazione

Nome * Cognome * Codice Fiscale *

Data di nascita*

Indirizzo (via / piazza) * Numero civico * CAP / ZIP * Città /

Comune * Provincia * Nazione

Contatti

Telefono ** Cellulare** Fax E-mail *

Registrazione

Desidero registrarmi

Tipologia Documento di identità*

Documento di identità n.*

Ente e luogo di rilascio*

Annotazioni per la spedizione

Pagamento

Seleziona la modalità:

Carta di Credito

Bonifico Bancario

Piattaforma di pagamento digitale

Contrassegno⁴⁶

⁴⁶ Si precisa che il presente allegato non ha carattere di autenticità. Per accedere al testo originale e autentico è necessario consultare il Bollettino Ufficiale.

Testo originario(Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75)

Allegato B al Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75

Dati registrazione

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

I campi contrassegnati con asterisco (**) sono obbligatori ma intercambiabili.

Dati anagrafici

Intestazione

Nome * Cognome * Codice Fiscale *

Data di nascita*

Indirizzo (via / piazza)* Numero civico * CAP / ZIP * Città /

Comune * Provincia * Nazione

Contatti

Telefono ** Cellulare ** Fax E-mail *

Registrazione

Desidero registrarmi

Documento di identità

carta d'identità n.*

Annotazioni per la spedizione

Pagamento

Seleziona la modalità:

Carta di Credito

Bonifico Bancario

Modifiche legislative:

Art.3

(Sostituzione degli Allegati A e B del Decreto Delegato 4 luglio 2017 n.75)

1. Gli Allegati A e B del Decreto Delegato n.75/2017 sono rispettivamente sostituiti dagli Allegati A e B del presente decreto delegato.



DECRETO DELEGATO 5 agosto 2019 n.122
(Ratifica Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.85)

**MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI**

Art. 5

(Modifiche all'articolo 42-bis della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All'articolo 42-bis della Legge n.122/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. I prodotti di cui al comma 1, devono essere custoditi in espositori interni chiusi a chiave. I vetri e le vetrine esterne devono essere del tipo antisfondamento. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 qualora avvenga congiuntamente ad altre merceologie, deve svolgersi in diverso reparto/corner dedicato recante esplicita indicazione che la vendita medesima è riservata ai maggiori degli anni 18. I locali devono essere dotati di telecamere di sorveglianza interna ed esterna.

1 ter. La violazione dei disposti di cui ai commi 1 e 1bis, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno. Il controllo sulla corretta applicazione del presente articolo compete all'Ufficio Attività di Controllo."

2. Le caratteristiche tecniche degli espositori interni, dei vetri e delle vetrine esterne di cui all'articolo 42bis, comma 1bis, della Legge n. 122/2012 e successive modifiche così come introdotto dal comma precedente, sono definite nell'Allegato A del presente decreto delegato.

Dati registrazione

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati anagrafici

Intestazione

Nome * Cognome * Codice Fiscale *

Data di nascita*

Indirizzo (via / piazza) * Numero civico * CAP / ZIP * Città /

Comune * Provincia * Nazione

Contatti

Telefono ** Cellulare** Fax E-mail *

Registrazione

Desidero registrarmi

Tipologia Documento di identità*

Documento di identità n.*

Ente e luogo di rilascio*

Annotazioni per la spedizione

Pagamento

Seleziona la modalità:

Carta di Credito

Bonifico Bancario

Piattaforma di pagamento digitale

Contrassegno



Art. 8
(Norme transitorie)

1. L'operatore economico che già esercita il commercio al dettaglio dei prodotti di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è tenuto ad adeguarsi ai disposti in esso contenuti entro il 31 dicembre 2019.
2. L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore non ottemperi a quanto stabilito al comma 1, commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
3. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 1, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della vendita delle merceologie di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche.
4. La validità dei porti d'arma già rilasciati all'entrata in vigore del presente decreto delegato permane fino alla scadenza prevista sul titolo medesimo.
5. L'operatore economico già autorizzato alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 47 della Legge n.122/2012 e successive modifiche prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, che intende vendere anche il munizionamento relativo alle armi a salve è tenuto, se necessario, all'adeguamento dell'oggetto sociale senza nulla osta del Congresso di Stato. Il rilascio della relativa licenza è subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni. In ogni caso, per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso del munizionamento relativo alle armi a salve è necessario acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Allegato A al Decreto Delegato 5 agosto 2019 n.122

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ESPOSITORI INTERNI, VETRI E VETRINE ESTERNE

Articolo Unico

1. Gli espositori interni in cui devono essere custodite chiuse a chiave le lame di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche, devono avere vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 123543 1-6:2000).
2. Le vetrine esterne fisse per l'esposizione delle lame di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche, devono avere vetri antisfondamento del tipo antivandalismo con spessore di 11.52 mm totali compreso plastico interno di 1.52 (UNI EN 356:2002).
3. Tutti i vetri esterni devono essere antisfondamento, minimo, del tipo antivandalismo con spessore di 11.52 mm totali compreso plastico interno di 1.52 (UNI EN 356:2002).
4. L'impianto di telecamere di sorveglianza deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica.